



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**ORDINANZA N.**

**48**

**in data**

**17/03/2020**

**OGGETTO:**

Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali, cimitero e strutture sportive, con ulteriori obblighi, divieti e limitazioni.

## LA SINDACA

**Visti** i DPCM 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020 che dispongono ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Preso atto** in particolare che l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi accertati anche nell'ambito della Città Metropolitana;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Considerato altresì** che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Accertato** che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

**Ritenuto** opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace azione di prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto** che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica;

**Sottolineata** inoltre la provvisorietà delle misure da adottare;

**Visto** l'art. 117 del Decreto Lgs 31 Marzo 1998 n. 112;

**Tenuto conto** della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

## ORDINA

### **A FAR DATA DAL GIORNO 17 MARZO 2020 E FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA:**

- 1) chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, compresa la pineta antistante tutto il sagrato della chiesa campestre in località "San Gemiliano";
- 2) l'accesso alle suddette aree è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e lavorative in corso;
- 3) l'accesso al cimitero comunale è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni e inumazioni;
- 4) il divieto di utilizzare le aree di sgambamento dei cani;
- 5) la chiusura di tutti gli impianti sportivi, centri sportivi pubblici e privati, piscine e campi da gioco pubblici e privati;
- 6) il divieto di utilizzare i velocipedi (biciclette) per ragioni ludico-ricreative. Rimane consentito l'uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per recarsi ad acquistare beni di prima necessità e/o farmaci, o per quelle altre ragioni previste del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche;
- 7) la sospensione del servizio di controllo soste della Polizia Locale al servizio di spazzamento

e lavaggio meccanizzato delle strade, di cui all'Ordinanza numero 181 del 2012;

8) la sospensione del servizio di controllo della Polizia Locale in aree sottoposte a limitazioni di tempo nelle seguenti strade: via Cagliari, via Monserrato, via Roma, via Gorizia, via Giulio Cesare, via Parrocchia, via Fratelli Montgolfier e piazza Salvo d'Acquisto;

Si dà atto che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale e attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica nei parchi pubblici, in prossimità degli impianti sportivi, campi da gioco e cimitero comunale;

#### **AVVERTE**

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.

#### **DEMANDA**

- alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate.
- Al Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione di quanto previsto dalla presente Ordinanza;

#### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo: [protocollo.prefca@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefca@pec.interno.it)
- Commissariato di P.S. – Quartu Sant'Elena (CA);
- ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica: [igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it](mailto:igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it)
- Comando Stazione Carabinieri di Sestu: [stca231440@carabinieri.it](mailto:stca231440@carabinieri.it)
- Comando Polizia Locale – Sede
- Ufficio Tecnico – Settori Lavori Pubblici e Servizi tecnologici - Sede

#### **LA SINDACA**

Dottorssa Maria Paola Secci